

## LE NOTIZIE TECNICHE

I.R.

### TECNICO-ECONOMICO E CAA:

- Pac 2018. Domande entro il 15 maggio ma attenzione al rispetto delle regole
- PSR Agroambiente. Domande di conferma impegni entro il 15 maggio
- PSR Agroambiente. Nuove domande: ottimizzazione tecniche agronomiche e indennità compensativa per la montagna
- Bietole: la Regione sostiene il settore con un aiuto specifico
- Polizze agevolate 2018. Contributo fino al 70% del premio e soglia di danno al 20%
- Siccità 2017. La Regione ha chiesto la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per i territori delle province di Padova e Verona
- Autorizzazioni Viticole 2018. Ministero e Regione fissano le priorità, al via presentazione delle domande
- Grandi carnivori. Bando di 200 mila euro per la prevenzione dei danni delle aziende zootecniche. Domande entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano
- Etichettatura degli alimenti: sanzioni fino a 40mila euro
- Prorogato il Piano faunistico - venatorio
- Influenza Aviaria. Intensificate le misure di biosicurezza nelle regioni ad alto rischio. Censiti anche gli allevamenti rurali con più di 50 capi
- Fondo per l'emergenza avicola. Definita la destinazione delle risorse
- Nasce registro regionale di qualità della birra artigianale

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- BANDO ISI 2017
- Patentino per le macchine agricole - Le scadenze per ottenere l'abilitazione
- Revisione macchine agricole: impossibile rispettare la scadenza
- Prevenzione incendi. Regola tecnica per i contenitori distributori di gasolio fino a 9 m<sup>3</sup>
- Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD per l'anno 2018
- Un vademecum per la gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari

### LAVORO E PREVIDENZA:

- Legge di bilancio per il 2018. Confermate le agevolazioni per i giovani CD e IAP
- Retribuzioni lavoratori. Dal 01/07/2018 stop al pagamento in contanti
- Esonero contributivo per i nuovi CD e IAP relativo all'annualità 2017
- Immigrazione. Lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali: quote per l'anno 2018
- Disoccupazione agricola 2018
- Pensioni. Ape volontaria: domanda all'Inps per lasciare prima il lavoro

### FISCALE:

- Fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° luglio 2008 per le cessioni di carburante
- Il nuovo bonus verde

1

## Pac 2018: domande entro il 15 maggio ma attenzione al rispetto delle regole

E' iniziata la messa a punto dei piani colturali per la presentazione, entro il 15 maggio, della "domanda unica" del 2018. Come di consueto forniamo alcune indicazioni per presentare correttamente la richiesta di aiuto.

**Domanda unica 2018** - Il 15 maggio è il termine ultimo per la presentazione della "domanda unica" del 2018. Gli agricoltori che non presentano la domanda iniziale entro detto termine, potranno presentare domanda fino al 9 giugno 2016; tale ritardo comporterà una diminuzione del valore del pagamento dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Gli agricoltori che hanno presentato la domanda entro il termine del 15 maggio hanno la possibilità, entro il 31 maggio, di aggiungere o modificare le parcelle inserite nella domanda iniziale e modificare l'uso o il regime di pagamento già dichiarati in domanda. Tali modifiche, se effettuate entro il suddetto termine non comportano penalità. Qualora vengano effettuate tra il 31 maggio e il 9 giugno, l'agricoltore sarà soggetto ad una penalità pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

**Riserva nazionale** - I titoli PAC si possono richiedere anche dalla riserva nazionale. In via prioritaria possono accedere alla riserva i

giovani agricoltori e i nuovi agricoltori a cui lo Stato membro deve garantire apposite risorse finanziarie. A seguire accedono gli agricoltori che gestiscono superfici agricole situate in aree soggette a possibili rischi di abbandono, gli agricoltori che gestiscono superfici agricole situate in zone con svantaggi specifici, gli agricoltori sottoposti a situazioni di difficoltà (cause di forza maggiore o circostanze eccezionali) e gli agricoltori destinatari di provvedimenti amministrativi e di decisioni giudiziarie che prevedono l'assegnazione di titoli.

**Agricoltore in attività e pagamento minimo** - Qualora si abbia diritto ad un contributo superiore a 1250 euro (5000 euro in montagna) è necessario mantenere la qualifica di "agricoltore attivo", senza la quale non si potrà ottenere gli aiuti della Pac. Per essere agricoltore attivo è necessaria l'iscrizione all'Inps come imprenditore agricolo professionale o come coltivatore diretto. Ma rientrano anche le aziende iscritte alla Camera di Commercio o dotate di partita con il codice attività riferito all'agricoltura e che presentano la dichiarazione Iva. A tali fattispecie si deve aggiungere una serie di situazioni che possono fruire di specifiche deroghe. Infine si ricorda che non vengono pagati aiuti diretti di entità inferiore a 300 euro.

**Trasferimento dei titoli** - L'agricoltore può decidere di trasferire,

insieme alla terra, anche i propri titoli. Ma può anche trasferire i soli titoli senza terra cedendoli in via definitiva oppure affittandoli. Per l'affitto di soli titoli senza terra, è prevista una decurtazione definitiva pari al 30% del valore dei titoli. I titoli non utilizzati per due anni consecutivi sono assorbiti dalla riserva. Ricordiamo che non si possono cedere i titoli se si hanno posizioni debitorie verso l'organismo pagatore e chi li riceve deve essere un agricoltore attivo, a parte i casi di successione e di recesso anticipato di un contratto d'affitto. Il piccolo agricoltore deve prima recedere dal regime dei piccoli agricoltori e poi operare il trasferimento dei titoli. Tali operazioni devono essere effettuate entro il 15 maggio 2018.

**Il greening** - Ricordiamo che il greening consiste nell'ottemperanza di tre obblighi: la diversificazione, la presenza di aree di interesse ecologico (EFA) e la conservazione dei prati.

L'obbligo della **diversificazione** prevede la presenza di almeno due colture nelle aziende con superficie a seminativo compreso tra 10 e 30 ha (la prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo) e la presenza di almeno tre colture nelle aziende con superficie a seminativo maggiore di 30 ha. La prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo e le due colture principali assieme non possono superare il 95%.

E' utile rammentare che il periodo compreso tra il 1° aprile e il 9 giugno di ogni anno viene preso a riferimento per l'individuazione della coltura principale.

Con la modifica del paragrafo 2 dell'art. 44 del Reg. 1307/2013 operata dal Regolamento Omnibus, le aziende che investono più del 75% della superficie a seminativo a erba o altre piante erbacee da foraggio, a riposo, a colture sommerse (riso) e a leguminose (es.

medica e soia) sono esentate dall'obbligo della diversificazione. Ciò anche nel caso la rimanente superficie a seminativo sia superiore a 30 ettari.

All'obbligo delle **aree di interesse ecologico (EFA)**, sono soggette le aziende con superficie a seminativo superiore a 15 ettari nella percentuale del 5%. L'omnibus, modificando il paragrafo 4 dell'art. 44 del Reg.1307/2013, ha previsto l'esenzione dall'obbligo delle aziende che coltivano più del 75% della loro superficie a erba, altre piante erbacee da foraggio, a riposo, a leguminose (compresa la soia), a colture sommerse o a una combinazione di tali impieghi.

Inoltre, con la modifica del paragrafo 2 dell'art. 46 del Reg. 1307/2013, sono state inserite come colture ammissibili nelle aree di interesse ecologico il miscanto (*Miscanthus*), il silfio perfoliato (*Silphium perfoliatum*) e le aree lasciate a riposo con specie mellifere. Un precedente regolamento UE (n. 1155/2017 pubblicato a giugno 2017), modificando il Reg. 639/2014, ha vitato l'impiego di prodotti fitosanitari sulle colture azotofissatrici impiegate come EFA. Ha però ammesso i miscugli di colture azotofissatrici con altre piante a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.

Inoltre è stato precisato che per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo

continuativo di **sei mesi** a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda. Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola ed è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo nel periodo compreso fra 1° marzo e 30 giugno. Il Reg. 2393/2017 (modificando il paragrafo 1 dell'art. 4 del Reg. 1307/2013) ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno dichiarate a riposo per cinque anni di seguito diventano prato permanente.

Il terzo obbligo del greening consiste nella **conservazione dei prati permanenti e dei pascoli**. Nelle zone ecologicamente sensibili non si possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti; nelle altre zone si possono convertire solo a seguito di autorizzazione di Agea, che si considera rilasciata dopo la richiesta passati 30 giorni di silenzio-assenso.

Infine si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi relativi al greening, oltre a far perdere il pagamento specifico, andrà ad intaccare anche gli altri pagamenti con una riduzione del 25%.

**Giovani agricoltori** - Il regolamento Omnibus ha modificato anche le norme per il sostegno specifico dei giovani agricoltori. Dal 2018 il pagamento sarà sempre di 5 anni - purché richiesto entro i cinque

anni dall'insediamento- e potrà raggiungere il 50% dell'aiuto di base. Inoltre non ci saranno limiti di superficie.

**Aiuti accoppiati** - Dallo scorso anno ai pagamenti accoppiati sono riservate il 12% delle risorse della Pac. Ricordiamo di seguito i settori d'intervento.

**Vacche da latte** - Il sostegno accoppiato del latte bovino si può chiedere se si rispettano tre parametri di qualità: tenore in cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; tenore in carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000; contenuto di proteina superiore a 3,35%. Nel caso in cui siano in regola due parametri, il terzo dovrà rispettare i seguenti limiti: tenore in cellule somatiche inferiore a 400.000; tenore in carica batterica a 30° inferiore a 100.000; contenuto in proteina superiore a 3,20%. I capi allevati in zone montane o appartenenti ai circuiti DOP e IGP e regimi di qualità certificata devono rispondere solo a uno dei tre parametri di qualità e questo porterà a un aumento dei capi ammissibili, in particolare per quelli in montagna.

**Vacche nutrici** - Il premio è destinato alle vacche nutrici in allevamenti non da latte, non iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici che partoriscono nell'anno della domanda Pac.

**Bovini da carne** - Il premio alla macellazione è destinato ai bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende richiedenti o allevate per almeno 6 mesi e aderenti ai sistemi di qualità o etichettatura e certificazione Igp.

Per le coltivazioni l'aiuto accoppiato è concesso ai seguenti settori: **Fruento duro** coltivato nel centro-sud Italia, **Cartamo**, **Soia** nella pianura padana, **Proteaginose** al centro Italia; **Leguminose** da granella ed erbai di sole leguminose al Sud, **Riso**, **Barbabietola da zucchero**; **Pomodoro da industria**, **Olivo** e **superfici olivicole** che aderiscono ai sistemi di qualità.



## PSR Agroambiente: domande di conferma impegni entro il 15 maggio

La Regione ha disposto l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2018 per le misure agroambientali relative ai seguenti interventi:

- 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale; 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi; 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane; 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi; 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica; 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 di cui ai bandi della DGR n. 440/2015, n. 465/2016 e n. 435/2017;
- impegni pluriennali ancora in essere relativi alla Misura 6 Agroam-



biente azioni 6 CE, e alla Misura 8 Imboschimento del PSR 2000-2006, nonché per gli impegni ancora in essere relativi al regolamento (CEE) n. 2080/92, nonché per gli impegni assunti negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 relativi alle misure 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli e 223 Primo imboschimento dei terreni non agricoli del PSR 2007-2013;

- domande di conferma per l'anno 2018 per le misure 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, d, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentate a seguito dell'approvazione del bando di cui alla DGR n. 456/2014, già oggetto di conferma per il 2015 ai sensi della DGR n. 607/2015.

Il termine per la presentazione delle domande è il 15 maggio 2018.

## PSR Agroambiente: nuove domande. Ottimizzazione tecniche agronomiche e indennità compensativa per la montagna

3

La Regione ha disposto l'apertura dei termini di presentazione delle **domande di aiuto per le seguenti misure: 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue** con un budget di 15 milioni; 13.1.1 **Indennità compensativa in zona montana con un importo** a bando di 20 milioni di euro.

Riportiamo di seguito una sintesi del contenuto delle suddette misure. Il termine per la presentazione delle domande è il 15 maggio 2018.

### Misura 10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue

La misura sostiene l'adozione di tecniche di coltivazione che assicurino l'appropriato utilizzo dei fitonutrienti e della risorsa idrica, al fine di allineare i potenziali fabbisogni delle colture alla necessità di tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde. Nel rispetto del 25% della SOI aziendale, i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno.

Sulle superfici ad impegno vanno attuate le seguenti colture: mais o sorgo, soia, girasole, cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, barbabietola, tabacco.

L'agricoltore deve rispettare i seguenti impegni: seminare colture intercalari di copertura del suolo; effettuare analisi dei terreni; ridurre i concimi azotati e distribuire in modo ottimizzato i fertilizzanti; aggiornare il registro web di coltivazione; rispettare gli impegni di gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui, laddove siano presenti le colture di mais, barbabietola, soia, tabacco. Il mancato rispetto dell'impegno irriguo, per le colture di mais, soia e barbabietola è permesso solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente

per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo sulla SOI ad impegno. Nel caso del tabacco l'impegno irriguo deve essere sempre assicurato.

La priorità è assegnata ai territori del bacino scolante della Laguna di Venezia e alle aree con bilancio idroclimatico negativo. L'aiuto varia da 193 a 512 euro per ettaro, in funzione della coltivazione praticata e degli impegni assunti. L'adesione all'impegno ha una durata di 5 anni.

### Misura 13.1.1 - Indennità compensativa in zona montana

Riaprono anche i termini per la presentazione delle domande per le indennità compensative in zona di montagna. Il soggetto richiedente deve: a) condurre superficie oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta; b) per le aziende zootecniche: possedere specifico codice identificativo dell'allevamento di bestiame bovino o ovicaprino o equino rilasciato dall'ASL competente e detenere almeno 1 UBA di bestiame bovino, ovi-caprino o equino.

Le superfici ammissibili nell'azienda zootecnica sono costituite da foraggere utilizzate per l'allevamento e seminativi destinati all'alimentazione del bestiame. Nelle altre aziende sono ammissibili tutte le superfici, tranne i pascoli, colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate (vite, alberi da frutto)

Il beneficiario deve proseguire l'attività agricola in zona montana per l'anno di presentazione della domanda di aiuto; b) nel caso di aiuto alle aziende zootecniche: condurre superfici foraggere utilizzate per l'allevamento per un periodo minimo di 3 mesi l'anno e seminativi destinati all'alimentazione del bestiame, correlati al carico minimo per ettaro di 0,2 UBA a partire da una consistenza minima aziendale di 1 UBA.

## Bietole: la Regione sostiene il settore con un aiuto specifico

La Regione Veneto ha deciso di sostenere la produzione bieticola con un aiuto specifico che verrà concesso nel 2018 alle aziende agricole che coltivano bietole nel territorio regionale nel rispetto della normale rotazione colturale.



L'aiuto, che vanta di una dotazione finanziaria di 750 mila euro da distribuirsi su circa 10 mila ettari, sarà erogato all'interno del regime "de minimis", che prevede un limite massimo di contributi di 15 mila euro nell'ultimo triennio. Al raggiungimento del suddetto tetto concorrono tutti gli aiuti "de minimis" percepiti nel triennio, come ad esempio quello concesso per la coltivazione di grano duro.

Le condizioni per l'accesso all'aiuto sono quindi la sede legale dell'azienda e la coltivazione delle bietole nella Regione Veneto, l'avvicendamento colturale (le bietole devono essere coltivate su un terreno che l'anno precedente non era destinato alla stessa coltura), la regolarità contributiva previdenziale. L'aiuto si otterrà presentando ad Avepa un'apposita domanda entro lo stesso termine della domanda unica.

Sono escluse dall'aiuto le superfici che nel 2018 risultano beneficiarie di pagamenti ad ettaro delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 del Veneto (tecniche a ridotto impatto ambientale e agricoltura biologica).

## 4 Polizze agevolate 2018: contributo fino al 70% del premio e soglia di danno al 20%

Con la Sottomisura 17.1 del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale viene regolamentato il sistema assicurativo agevolato. Gli interventi assicurativi sono attivabili su tutto il territorio nazionale con una contribuzione massima che nel 2018 può arrivare al 70% per effetto del regolamento Omnibus. Inoltre sarà sufficiente avere una soglia di danno 20% per accedere all'assicurazione agevolata.

Si ricorda che beneficiari del contributo pubblico devono essere imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese e qualificarsi come "agricoltori attivi".

Prima della sottoscrizione dei certificati agevolati è obbligatorio procedere alla compilazione e al rilascio, da parte del CAA, del PAI (Piano assicurativo individuale) oppure, in via provvisoria, della "manifestazione di interesse".

I termini per la sottoscrizione dei certificati I termini entro i quali devono essere sottoscritte i certificati assicurativi ai fini dell'ammissibilità ai contributi sono i seguenti:

- 31 maggio per le colture a ciclo autunno primaverile, a ciclo primaverile e permanenti;
- 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate;
- 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche;
- per le colture a ciclo primaverile, estivo, di secondo raccolto, seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

I rischi ammessi a contributo sono:

- A) avversità catastrofali: alluvione, siccità, gelo e brina;
- B) avversità di frequenza: eccesso pioggia, eccesso di neve, grandine, vento forte;
- C) avversità accessorie: colpo di sole e vento caldo, sbalzi termici.

E' stato confermato l'elenco delle strutture aziendali assicurabili, delle avversità a carico delle strutture, delle fitopatie e delle epizoozie assicurabili.

La classificazione delle tipologie di contratto assicurativo ammissibili all'agevolazioni (le cosiddette combinazioni dei rischi) sono le seguenti:

- polizze che contengono avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie;
- polizze che contengono i rischi catastrofali e almeno una avversità di frequenza;
- polizze che contengono almeno tre rischi da scegliere fra le avversità di frequenza e/o accessorie;
- polizze che contengono solo avversità catastrofali;
- polizze sperimentali;
- polizze che coprono due avversità di frequenza (in questo caso il PAN prevede una contribuzione del 60%).

Per informazioni sulle polizze agevolate e per la sottoscrizione di contratti assicurativi è possibile rivolgersi agli uffici delle associazioni provinciali di Confagricoltura.

# Siccità 2017: la Regione ha chiesto la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per i territori delle province di Padova e Verona

**Le aziende agricole che hanno subito un danno alla produzione superiore al 30% potranno presentare domanda d'intervento entro 45 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria.**

La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione del 19 dicembre 2017, ha chiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per la prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva nel periodo 21 marzo-21 settembre 2017, ciò al fine di attivare gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e d) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Tali interventi consistono in contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno e proroga delle operazioni di credito agrario; agevolazioni previdenziali.

Gli interventi di sostegno sono ammessi nelle zone territoriali dove si è riscontrata la presenza di danni determinati dalla siccità in misura superiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile, che Avepa ha individuato nei territori delle province di Padova e Verona riportati di seguito.

## Provincia di PADOVA

Nel territorio dei comuni di Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine,

Cadoneghe, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalsèrugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Legnaro, Limena, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa Estense, Vo', limitatamente alle colture di mais, mais, ceroso, soia, soia secondo raccolto, barbabietola da zucchero, girasole, asparago, vigneto pianura, vigneto collina, olivo, melo, pero, pesco, nettarine.

## Provincia di VERONA

a) nel territorio dei comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Bellio, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concarnarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppea-no, Palù, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella, limitatamente alle colture di mais granella, soia, girasole, barbabietola da zucchero, mais ceroso, erba medica, prato stabile non irriguo, pomodoro da industria, fagiolino e fagiolo da consumo fresco e da industria;

b) nel territorio dei comuni di Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Cerro Veronese, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Grezzana, Malcesine, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zenò di Montagna, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova, limitatamente alle colture di prato stabile e pascolo.

Si è ora in attesa del decreto di declaratoria di esistenza di eccezionale avversità atmosferica e della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Ciò consentirà alle imprese agricole, che hanno subito un danno alle produzioni vegetali sopra citate superiore al 30% della PLV, di presentare richiesta di intervento potendo usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale. La domanda dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Ricordiamo infine che le aziende iscritte nella relativa gestione previdenziale possono inoltrare domanda di esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento.

## IMU

### Confagricoltura: "Bene agevolazioni fiscali ai pensionati agricoltori attivi"

Confagricoltura esprime soddisfazione per la risoluzione del ministero dell'Economia e delle Finanze che ha stabilito che agli imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), titolari di pensione, spettano le agevolazioni IMU previste per i colleghi non pensionati.

"E' stata accolta una richiesta specifica di Confagricoltura - osserva l'Organizzazione professionale -. Siamo intervenuti stigmatizzando le azioni messe in atto da molteplici comuni per il recupero dell'IMU dal 2012 ad oggi. Abbiamo sempre sostenuto che non si possono penalizzare quegli agricoltori che, anche se pensionati, sono attivamente operativi".

## Autorizzazioni Viticole 2018: Ministero e Regione fissano le priorità, al via presentazione delle domande



Dopo l'approvazione del decreto ministeriale (n. 12272 del 15 dicembre 2015) sulla gestione delle autorizzazioni viticole del 2018, la Regione Veneto ha adottato un suo provvedimento con il quale ha stabilito le priorità e ha fissato le superfici minime e massime per ciascun richiedente.

6

E' stato così stabilito un tetto massimo di un ettaro per azienda, ammettendo la priorità per le aziende che hanno applicato l'agricoltura biologica sull'intera superficie vitata da almeno cinque anni. Inoltre, qualora la superficie richiesta dagli agricoltori superi la superficie disponibile a livello regionale (896 ettari), verrà garantito il rilascio a tutti i richiedenti un'autorizzazione all'impianto di 0,1 ettari, con eventuale riduzione di tale limite qualora la superficie disponibile non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande. La presentazione delle domande di autorizzazione sarà possibile

non appena gli Organismi pagatori metteranno a disposizione le procedure informatiche. Per ora il termine rimane fissato al prossimo 31 di marzo.

Il citato DM contiene anche una norma volta ad evitare fenomeni speculativi nel caso di affitto di terreni fuori regione e successivo trasferimento delle superfici a vigneto. Più precisamente l'estirpazione di un vigneto impiantato su un terreno in affitto da origine ad una autorizzazione al reimpianto - in una regione diversa da quella dove è avvenuto l'estirpo- solo dopo aver maturato 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di conduzione. Si specifica tale restrizione non si applica in maniera retroattiva quindi non vale per "gli atti di trasferimento già in atto registrati prima dell'entrata in vigore e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione ovvero sia stata data la comunicazione di intenzione di estirpo".

## Grandi carnivori: Bando di 200 mila euro per la prevenzione dei danni delle aziende zootecniche. Domande entro 30 giorni dalla pubblicazione



La Regione Veneto, con un apposito bando in fase di pubblicazione mentre scriviamo, ha stanziato degli aiuti per le imprese agricole volti a prevenire i danni provocati da specie protette di fauna selvatica protetta, indicata con la dicitura "grandi carnivori" (lupi, orsi, ecc). Con il fondo regionale previsto dalla legge quadro sulla caccia, la Regione ha messo a disposizione 200 mila euro per erogare dei contributi alle imprese agricole zootecniche che adottano sistemi di prevenzione, come i recinti elettrificati semipermanenti o mobili e i dissuasori faunistici. Nel 2016 e nel 2017 questi sistemi di protezione sono stati acquisiti direttamente dalla Regione, mediante le

risorse messe a disposizione dal progetto europeo Life Wolfalps che ha ora terminato la sua operatività.

Possono usufruire dell'aiuto le aziende agricole aventi sede legale in Veneto, attive nella produzione zootecnica nell'ambito del territorio regionale, che: detengono animali da reddito (bovini, suini, ovicaprini o equini); conducono superfici a pascolo nel territorio dei comuni classificati come totalmente o parzialmente montani; siano in posizione di regolarità contributiva.

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile. L'importo minimo ammissibile del singolo progetto è pari a euro 500,00 mentre l'importo massimo per ciascun progetto non può essere superiore ad euro 10.000,00.

Le aziende agricole che intendono accedere ai contributi oggetto del presente bando presentano apposita domanda ad AVEPA con le modalità dalla medesima definite, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

## Etichettatura degli alimenti: sanzioni fino a 40mila euro

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'8 febbraio 2018 il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Il provvedimento entra in vigore il prossimo 9 maggio 2018.

Le sanzioni, per le imprese alimentari che non indicheranno correttamente gli allergeni nelle etichette, arriveranno fino a 40mila euro. Stessa sanzione per le aziende che vendono alimenti oltre la data di scadenza. In generale, le pene sono più pesanti, ma esistono posizioni che si alleggeriscono grazie alla nuova normativa: ad esempio la riduzione del 30% della sanzione in caso di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione.

Tra le novità del decreto, l'introduzione della cosiddetta diffida, per la quale se vengono accertate violazioni sanabili, l'ispettorato repressioni frodi, cercherà l'adozione di prescrizioni per correggere il tiro, con una puntuale diffida ad adempiere nel termine perentorio di 20 giorni, solo in questo caso, se non ci saranno risultati si passerà a sanzionare e senza possibilità di usufruire della diminuzione del 30%. Proporzionalmente, le microimprese beneficiano di sanzioni ridotte fino ad un terzo, così come le imprese senza scopo di lucro.

L'Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste è il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Responsabile della corretta attuazione del Regolamento è l'operatore del settore alimentare (OSA) con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o è riportato in un marchio depositato o registrato; se l'OSA non è stabilito nell'Unione, il responsabile sarà l'importatore con sede nel territorio dell'Unione.

In fase transitoria, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018, che risultino non conformi al decreto 231/2017 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. Saranno invece escluse dal regime sanzionatorio le forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, nel caso di alimenti che presentino irregolarità di etichettatura, purchè tali irregolarità non riguardino la data di scadenza o le informazioni su sostanze che possono provocare allergie o intolleranze. Sono esclusi dalle disposizioni sanzionatorie anche gli alimenti che siano immessi sul mercato con una "adeguata rettifica scritta" delle informazioni non conformi a quanto previsto dal decreto.



7

## Prorogato il Piano faunistico-venatorio

La Regione Veneto ha prorogato al 10 febbraio 2019 la validità del vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2007/2012 (PFVR 2007/2012). Si tratta della sesta proroga da quando il piano è stato approvato per la prima volta con la legge 5.1.2007, n.1. Questa ennesima proroga cristallizza ancora per un anno la situazione di impossibilità da parte dei proprietari o conduttori dei fondi di chiedere l'esclusione del fondo dall'attività venatoria, dal momento che l'art.15, c.3,



della legge statale 11.2.1992, n.157, stabilisce che tale richiesta deve essere inviata al presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio.

Questa situazione è tanto più grave perché il mondo agricolo si attendeva, dal nuovo piano faunistico-venatorio, una risposta soddisfacente, innovativa e di carattere generale, sul problema degli indennizzi dei danni da fauna selvatica e da attività venatoria.

## Influenza Aviaria: intensificate le misure di biosicurezza nelle regioni ad alto rischio. Censiti anche gli allevamenti rurali con più di 50 capi

Con un decreto del 19 febbraio 2018 il Ministero della Sanità ha ridefinito le regole per la riduzione del rischio di introduzione dei virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI) negli allevamenti avicoli. Sono state perciò individuate le «regioni ad alto rischio» che comprendono ampie aree del Veneto (tutte le province escluso Belluno), del Friuli, della Lombardia, dell'Emilia, del Piemonte, dell'Umbria e del Lazio. Spetta ora alle regioni ad alto rischio individuare all'interno del proprio territorio le 'aree ad elevato rischio', secondo appositi criteri. L'elenco dei comuni del Veneto inseriti nelle aree ad elevato rischio è scaricabile dal sito della Regione e di Confagricoltura Veneto. Al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus dai volatili selvatici al pollame nelle regioni ad alto rischio di cui all'articolo 2, sono vietate le seguenti attività: a) allevare il pollame all'aria aperta (con la possibilità di applicare delle deroghe); b) utilizzare per l'abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici; c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali; d) concentrare il pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; e) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi.

Nel Veneto i servizi veterinari possono autorizzare l'allevamento di pollame all'aperto negli allevamenti a piccole dimensioni che non cedono a terzi volatili vivi (agriturismi e rurali), a condizione che vengano rispettati determinati requisiti. Inoltre è consentito l'al-



levamento di selvaggina in voliera a condizione che l'area di alimentazione e abbeveraggio sia protetta dall'accesso ai volatili selvatici. Inoltre il servizio veterinario delle Asl nelle regioni ad alto rischio effettua il censimento di tutte le aziende avicole a carattere commerciale e di quelle a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50.

Sempre il Servizio veterinario deve garantire nelle regioni ad alto rischio l'applicazione di severe misure di protezione come il lavaggio e disinfezione degli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti prima e dopo ogni viaggio, l'applicazione di appropriate misure di biosicurezza per consentire l'uscita dall'azienda di carcasse di pollame, mangimi, utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o altro materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria; la predisposizione di mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

L'accasamento negli allevamenti di tacchini da carne presenti nelle aree ad elevato rischio è consentito solo a seguito di valutazione positiva dei requisiti di biosicurezza da parte dei Servizi veterinari. Si sottolinea infine che i proprietari e i detentori degli animali devono segnalare immediatamente al Servizio Veterinario qualsiasi variazione degli aspetti sanitari e dei parametri produttivi di allevamento.

Le nuove disposizioni sono efficaci dal 19 febbraio 2018 e restano in vigore fino al 30 aprile 2018.

## Fondo per l'emergenza avicola: definita la destinazione delle risorse

Con decreto del 15 febbraio 2018, approvato dalla Conferenza Stato-Regione del 22 febbraio, sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, istituito con la Legge di Bilancio del 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Le risorse del suddetto fondo sono divise in due capitoli.

Nel primo sono stati allocati 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni per l'anno 2019. Tali risorse sono destinate ad indennizzare le imprese agricole colpite dall'influenza aviaria e, più precisamente, per favorire la loro ripresa economica e produttiva, secondo quanto previsto dall'art.5, comma 2 del dlgs n. 102/2004. In pratica si tratta di interventi in conto capitale che possono raggiungere l'80% del danno subito e/o prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale. La condizione è che si dimostri un danno superiore al 30% della produzione lorda vendibile aziendale.

Il secondo capitolo del Fondo per l'emergenza avicola ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro destinata al rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione la cui attuazione è demandata alle singole regioni. Del suddetto importo al Veneto sono stati assegnati 2.804.800 di €.

Gli interventi finanziati riguardano: l'incremento della sorveglianza passiva sulla popolazione domestica e selvatica; la raccolta di informazioni sull'ecologia dei volatili selvatici; l'acquisto di materiali per la gestione delle epidemie; il potenziamento dei sistemi di abbattimento, distruzione, disinfezione; interventi per il miglioramento della biosicurezza degli allevamenti avicoli nonché interventi a favore delle imprese agricole per gli oneri derivanti dalle misure di riduzione della densità degli allevamenti di tacchini, quali ad esempio la mancata autorizzazione di nuovi accasamenti.

## Nasce il registro regionale di qualità della birra artigianale

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità la proposta di legge per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, la Regione del Veneto attuerà misure di sostegno alla qualità del prodotto e alle imprese tramite la valorizzazione della produzione birraia artigianale e delle sue metodologie di lavorazione, l'incentivazione dello sviluppo della coltivazione e della qualità di lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera locale, e la promozione della qualificazione delle competenze professionali per gli operatori del settore. A questo scopo,



tra le varie iniziative previste dal provvedimento, la Giunta istituirà il registro dei Birrifici Artigianali e definirà un Disciplinare specificamente rivolto ai produttori di birra artigianale e ai produttori di orzo e luppolo. La Giunta regionale, inoltre, promuoverà iniziative di informazione, promozione e valorizzazione della 'birra artigianale' tra le quali una fiera annuale della Birra Artigianale da

tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione vocati alla sua produzione. Questa disposizione è stata oggetto di un emendamento presentato da un Consigliere di minoranza ed approvato dall'Aula che prevede, nell'ambito della Fiera della Birra artigianale, l'allestimento di un punto informativo sul 'Bere responsabile' organizzato in collaborazione con l'ULSS territorialmente competente.

## Bando ISI 2017: aiuti alle imprese agricole che investono in sicurezza

L'Inail, con il bando Isi 2017 pubblicato il 20 dicembre scorso, ha messo a disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza più di 249 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, ripartiti su base regionale e assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande. L'Avviso pubblico Isi 2017 ha l'obiettivo di incentivare:

- le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;
- le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro.

I fondi messi a disposizione sono suddivisi in 5 assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati. In particolare i finanziamenti rivolti alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria, precedentemente inseriti nello specifico bando Isi agricoltura 2016, ora sono ricompresi nel più ampio Bando Isi 2017 e, specificatamente, nell'Asse di finanziamento 5 (vedi tabella).

|        |  |  |              |
|--------|--|--|--------------|
| Asse 5 | Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli | Sub Asse 5.1<br>Generalità delle imprese | € 30.000.000 |
|        |  | Sub Asse 5.2<br>Giovani imprenditori     | € 5.000.000  |

Il settore agricolo potrà quindi accedere solo all'Asse di finanziamento 5. Ciò in ragione del fatto che lo stanziamento Inail previsto per il settore agricolo per interventi di promozione sulla salute e sicurezza sul lavoro, è stato tutto convogliato verso l'acquisto di macchine agricole, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 862 e seguenti della legge 28-12-2015, n. 208. L'Asse 5, suddiviso in



due sub-Assi (5.1 riferito alla generalità delle imprese e 5.2 rivolto ai giovani imprenditori), prevede una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro, suddivisi in budget regionali. Come l'anno scorso le risorse servono a incentivare l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. I finanziamenti devono comunque soddisfare l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e la sicurezza dei lavoratori. Il finanziamento in conto capitale sull'importo delle spese ritenute ammissibili è concesso nella misura del 40% per i

soggetti destinatari dell'Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole) e del 50% per i soggetti destinatari dell'Asse 5.2 (giovani agricoltori). Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'Iva e, in ogni caso, il massimo erogabile è pari a 60.000 euro e quello minimo a 1.000 euro.

Come per i bandi precedenti, la procedura di presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà in modalità telematica. A partire dal prossimo 19 aprile, le aziende interessate avranno tempo fino alle ore 18 del 31-5-2018 per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione «accedi ai servizi online» del sito Inail. Dal 7 giugno, le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere

all'interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del click day dedicato all'inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico. I giorni e gli orari di apertura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle in posizione utile per essere ammesse al finanziamento, saranno pubblicati entro 14 giorni dall'ultimazione della fase di invio del codice identificativo. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno poi fare pervenire all'Inail, entro il termine di 30 giorni, tutti i documenti indicati nell'avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.

## Patentino per le macchine agricole: le scadenze per ottenere l'abilitazione

A seguito delle modifiche introdotte dal cosiddetto decreto Milleproroghe 2017, che ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore dall'Accordo Stato Regioni n. 53/2012, si ritiene utile richiamare all'attenzione su quanto previsto per l'abilitazione all'uso delle macchine agricole (patentino):

10



- Gli **operatori che vengono incaricati dell'uso delle attrezzature dopo il 31 dicembre 2017, senza possedere la specifica esperienza biennale**, prima di essere adibiti all'uso dell'attrezzatura devono frequentare il corso di formazione base teorico-pratico per la specifica attrezzatura utilizzata (corso di otto ore per i trattori agricoli).
- Gli **operatori agricoli in possesso, al 31 dicembre 2017, di esperienza almeno di due anni**, nell'utilizzo delle attrezzature, attestata da apposita autocertificazione, devono frequentare lo specifico corso di aggiornamento di 4 ore entro il 31 dicembre 2018.
- **Coloro i quali hanno già effettuato il corso di aggiornamento prima del 31 Dicembre 17** devono frequentare il successivo corso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento.
- I **lavoratori che alla data del 31 dicembre 2017 sono già incaricati dell'uso delle attrezzature, ma non sono in possesso dell'esperienza biennale o di attestazione di partecipazione a specifici corsi di formazione**, devono effettuare il corso base teorico-pratico relativo all'attrezzatura utilizzata (ad esempio 8 ore per il trattore a ruote) entro il 31 dicembre 2019.

## Revisione macchine agricole: impossibile rispettare la scadenza

Nonostante i ripetuti solleciti della nostra Organizzazione, nella legge di Bilancio 2018 non è stata inserita la proroga per la revisione delle macchine agricole ai fini della circolazione stradale e della sicurezza sul lavoro come stabilito dall'art. 111 del codice della strada e dal DM 20 maggio 2015.

Si ricorda a questo proposito che secondo quanto previsto dalla normativa vigente la prima scadenza per la revisione era fissata al 31/12/2017 per i trattori agricoli immatricolati prima del 31/12/1973.

Non essendo però stati emanati i provvedimenti attuativi del DM 20 maggio 2015 diretti a definire alcuni aspetti determinanti per lo svolgimento della revisione (modalità di esecuzione, tipologia di controlli, ecc.), tale scadenza, nei fatti, si è dimostrata **impossibile da rispettare**.

Ad oggi quindi le norme sulla revisione delle macchine agricole sono inapplicabili, perciò i conducenti di tali veicoli non sono passibili delle sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 111 (*chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla*

revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica).  
Ora occorrerà attendere l’emanazione del provvedimento diretto

a definire le modalità di esecuzione della revisione per conoscere quali direttive intenderanno indicare le Amministrazioni competenti, fermo restando che attualmente il DM 20 maggio 2015 indica le seguenti scadenze a seconda dell’anno di immatricolazione delle trattrici agricole:

| <b>Trattori agricoli immatricolati</b> | <b>Termine di scadenza entro cui effettuare la revisione</b> |
|--|--|
| entro il 31/12/ 1973                   | il 31/12/2017  |
| dal 1/01/1974 al 31/12/1990            | il 31/12/2018  |
| dal 1/12/1991 al 31/12/2010            | il 31/12/2020  |
| dal 1/01/2011 al 31/01/2015            | il 31/12/2021  |
| dopo il 1/01/2016                      | al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione  |

## Prevenzione incendi: regola tecnica per i contenitori distributori di gasolio fino a 9 m<sup>3</sup>

Il nuovo DM 22 novembre 2017, in vigore dal 5 gennaio 2018, aggiorna la disciplina antincendio per quanto riguarda i contenitori-distributori fuori terra ad uso privato di liquidi aventi punto di infiammabilità da oltre 65° fino a 125° (categoria C) con una capacità non superiore a 9 m<sup>3</sup>.

Alcune di queste nuove disposizioni, che riguardano tolleranze dimensionali, capacità e depositi, accesso all’area,



installazione costruzione, distanze e misure di sicurezza, elettricità e messa a terra, esercizio ed estintori, sono riportate nella *tabella*.

Queste disposizioni sono obbligatorie per tutte le cisterne nuove ed esistenti. Le uniche eccezioni per le cisterne esistenti sono:

- Contenitori-distributori in possesso di dati abilitativi riguardanti anche la

|  |
|--|
| Contenitori-distributori muniti di <b>marchio CE</b>   |
| Presenza del <b>manuale di installazione e manutenzione</b>  |
| <b>Targa identificativa</b> punzonata e visibile, contenente: nome e indirizzo costruttore, anno di costruzione e numero di matricola, capacità geometrica, spessore e materiale del serbatoio, pressione di collaudo del serbatoio, estremi dell’atto di approvazione.  |
| <b>Serbatoio a doppia parete</b> con sistema di monitoraggio continuo dell’intercapedine, oppure<br><b>Serbatoio a singola parete</b> (metallica con protezione anticorrosione o materiale non metallico di classe A1 di reazione al fuoco). In quest’ultimo caso a parete singola il serbatoio deve essere posizionato all’interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110%del volume del deposito. |
| <b>Ubicazione</b> del serbatoio:<br>- A distanza di sicurezza da aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive<br>- Installazione in piano ancorato al terreno non sovrastante luoghi chiusi e con difesa da urti accidentali<br>- In un ambiente aperto dove deve essere garantito l’avvicinamento ai mezzi dei vigili del fuoco   |
| <b>Distanze minime di sicurezza</b> esterne ed interne da fabbricati, residenze civili, linee ferroviarie, linee elettriche e da altri contenitori-distributori. I contenitori-distributori devono essere contornati da un’area di almeno 3 metri completamente sgombra da materiali di qualsiasi genere e priva di vegetazione  |
| Deve essere presente un’ <b>idonea messa a terra</b>   |
| Devono essere posti <b>cartelli di divieto</b> di accesso a persone non autorizzate e divieto di fumare e di usare fiamme libere, devono essere inoltre visibili cartelli con recapiti telefonici dei vigili del fuoco e della ditta responsabile della manutenzione   |
| L’area deve essere <b>interdetta agli estranei</b> tramite misure di sicurezza   |
| <b>Estintori:</b> devono essere presenti almeno due estintori portatili e in caso di cisterne con più di 6 m <sup>3</sup> deve esserci un estintore carrellato   |

sussistenza di requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

- Contenitori-distributori in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o in caso sia stata presentata la SCIA.
- Siano stati pianificati, o ci siano lavori in corso, di installazione di contenitori-distributori laddove il progetto sia stato approvato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Coloro che detengono contenitori-distributori di gasolio con capacità fra i 6 e i 9 m3 per obbligo di legge dovevano richiedere la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Chi fra questi ha adempiuto all'obbligo di legge è esentato da questo nuovo DM.

E' tuttavia mancato il collegamento all'esenzione per cisterne agricole inferiori ai 6 m3, per le quali si stanno ancora aspettando delucidazioni in merito da parte del Ministero.

## Approvazione del **modello unico** di dichiarazione ambientale MUD per l'anno 2018

E' stato approvato dal DPCM 28 dicembre 2017 il nuovo modello per la comunicazione annuale del catasto dei rifiuti. Il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) è l'insieme di dichiarazioni presentate da produttori trasportatori e smaltitori di rifiuti alla Camera di Commercio di pertinenza.

Il modello, per i soggetti obbligati, deve essere compilato e trasmesso entro il 30 aprile 2018.

Si ricorda che dalla pubblicazione del Collegato Ambientale le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi e che hanno un volume d'affari superiore a 8.000€ di reddito, obbligate alla presentazione del MUD, possono assolvere a questo obbligo di comunicazione tramite compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

La comunicazione semplificata, utilizzabile dai produttori iniziali



di rifiuti che non abbiano prodotto nell'anno precedente più di sette tipologie di rifiuti, che non abbiano utilizzato più di tre trasportatori o impianti di trattamento per ogni tipologia di rifiuti e che non abbiano trasportato con mezzi dell'impresa o dell'ente rifiuti speciali pericolosi, da quest'anno va inviata online. Il sito in cui compilare la comunicazione semplificata è: <http://mudsemplificato.ecocerved.it>, mentre la

dichiarazione firmata va inviata all'indirizzo: [comunicazioneMUD@pec.it](mailto:comunicazioneMUD@pec.it).

Nel mese di febbraio sarà reso disponibile il software Mud 2018 che, come ogni anno, consente la compilazione e la successiva presentazione via telematica dal sito <http://www.mudtelematico.it/>. Ulteriori informazioni sulle modifiche sono disponibili qui <http://mud.ecocerved.it/>

12

## Un vademecum per la gestione sostenibile dei **prodotti fitosanitari**

Confagricoltura Veneto, per diffondere agli agricoltori le informazioni sulla corretta gestione dei prodotti fitosanitari, ha deciso di creare l'opuscolo informativo allegato a questo numero.

Si ricorda che, al fine di utilizzare professionalmente i prodotti fitosanitari, è obbligatorio che l'imprenditore agricolo sia in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto/utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale (il cosiddetto patentino fitosanitario), indipendentemente dalla classe tossicologica del prodotto.

Chi non è in possesso del patentino può acquistare solamente prodotti destinati ad un uso non professionale (produzione per auto-consumo), nonché i prodotti per piante ornamentali (PPO), oppure può contattare gli uffici di Confagricoltura - Erapra del Veneto per avere informazioni sui corsi abilitanti.

Il patentino è obbligatorio per l'intero processo che va dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il rivenditore allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze; quindi dall'acquisto alle successive operazioni.

E' bene precisare che l'argomento è in continua evoluzione normativa, e le disposizioni che sono qui riassunte possono essere soggette a modifiche.

E' inoltre opportuno ricordare infine che le regole relative ai prodotti fitosanitari sono normate anche dai Regolamenti di Polizia Rurale, che in quanto regolamenti comunali, non sono stati trattati in questo opuscolo generale, ma che è necessario consultare.

## Legge di bilancio per il 2018: confermate le agevolazioni per i giovani CD e IAP



La legge di bilancio del 2018 ha confermato alcune agevolazioni già presenti lo scorso anno, come l'esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e IAP, e ha introdotto nuovi istituti, come il contratto di affiancamento per i giovani agricoltori. Riepiloghiamo di seguito le principali norme riportate nella legge di bilancio.

– **Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP**

Viene riconosciuto l'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei coltivatori diretti e degli IAP, con età inferiore a 40 anni, per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018. L'esonero contributivo, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo dei 12 mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50 per cento.

– **Incentivo all'occupazione giovanile**

Nasce una nuova forma di agevolazione contributiva in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato – compresi i datori di lavoro agricolo – che assumano nel 2018, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, giovani con meno di 35 anni di età che non siano stati precedentemente occupati a tempo indeterminato

col medesimo o con altro datore di lavoro. La riduzione contributiva è pari al 50% degli oneri a carico del datore di lavoro, ad esclusione di quelli antinfortunistici (INAIL), ed ha una durata di 36 mesi, entro il limite massimo di 3.000 euro annui. L'incentivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate successivamente al 2018, ma in tal caso deve riguardare giovani con meno di 30 anni di età (anziché 35). Oltre al requisito anagrafico, occorre che il lavoratore non sia stato già occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. L'esonero si applica anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine e nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è totale (100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro).

– **Affiancamento in agricoltura**

Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura ed agevolare il passaggio generazionale nella gestione di ripresa per il triennio 2018-2020, si prevede il contratto di affiancamento per i giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, anche organizzato in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, da stipularsi con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati.

– **Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni**

A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro privati (compresi dunque i datori di lavoro agricolo) devono obbligatoriamente corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti in modo tracciabile, attraverso bonifico, assegno o altro strumento di pagamento elettronico.

13

## Retribuzioni lavoratori: dal 01/07/2018 stop al pagamento in contanti

A decorrere dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro e anche i committenti dovranno obbligatoriamente corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori esclusivamente mediante i seguenti sistemi di pagamento tracciabili:

- bonifico bancario su c/c identificato dall'iban del lavoratore;
- pagamenti in contanti presso sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o a suo delegato in caso di impedimento; si precisa che il delegato potrà essere solo il coniuge, il convivente o un familiare in linea retta o collaterale del lavoratore, non minore di 16 anni;
- strumenti di pagamento elettronico.

I datori di lavoro o committenti pertanto non potranno più corrispondere ai lavoratori la retribuzione in denaro contante.

Detta normativa esclude il lavoro domestico e le pubbliche amministrazioni.

Il mancato rispetto del disposto di legge prevede una sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro

La sottoscrizione da parte del lavoratore del cedolino paga non costituirà più pertanto prova del pagamento della retribuzione.

Per maggiori info è possibile contattare gli uffici paghe di Confagricoltura.



## Esonero contributivo per i nuovi CD e IAP relativo all'annualità 2017

E' fissata al 31 marzo 2018 la data di chiusura per la presentazione della richiesta di esonero contributivo per i giovani lavoratori autonomi agricoli coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), con riferimento all'anno 2017.

Si precisa che si tratta delle istanze per beneficiare dello sgravio

contributivo introdotto dalla legge di bilancio dello scorso anno per nuovi coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di età inferiore ai 40 anni che si iscrivevano all'apposita gestione INPS nel 2017 o che si erano iscritti nel 2016 se operanti in territori montani o svantaggiati.

## Immigrazione: lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali: quote per l'anno 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16/01/2018 è stato pubblicato il DPCM 15 dicembre 2017 con il quale viene programmato l'ingresso in Italia per l'anno 2018 di:

- 18.000 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero;
- 12.850 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

Le quote messe a disposizione per il 2018 per motivi di lavoro

stagionale riguardano i lavoratori provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

È prevista una specifica quota (4.750 unità) per la conversione dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di soggiorno per lavoro subordinato che sono di particolare interesse per il nostro settore.

Le modalità di compilazione e presentazione delle richieste telematiche di nulla osta al lavoro sono quelle già in uso negli anni scorsi. I termini per la presentazione delle istanze sono i seguenti:

- le istanze di nulla osta per lavoro **non stagionale ed autonomo** possono essere precompilate a partire dalle ore 9:00 del 18 gennaio 2018 per poi essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 23 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018;
- le istanze di nulla osta per lavoro **stagionale** possono essere precompilate a partire dalle ore 9:00 del 24 gennaio 2018 per poi essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 31 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici paghe di Confagricoltura.

14



## Disoccupazione agricola 2018

La disoccupazione agricola è una prestazione a sostegno del reddito concessa agli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli che hanno lavorato per una parte dell'anno. L'indennità è pagata in un'unica soluzione dall'Inps e spetta per un importo pari al 40% della retribuzione di riferimento, per un numero di giornate uguale a quelle lavorate nel settore agricolo ed eventualmente non agricolo nei limiti del parametro annuo di 365 giornate, detratto il 9% per contributo di solidarietà per ogni giornata indennizzata nel limite massimo di 150 giorni. Mentre per gli operai agricoli a

tempo indeterminato la misura dell'indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva.

### A chi spetta la disoccupazione agricola

La disoccupazione agricola è un'indennità pagata direttamente dall'Istituto ai lavoratori impiegati nel settore agricolo.

Pertanto i lavoratori per accedere all'indennità di disoccupazione agricola devono essere inquadrati come:

- operai a tempo determinato;

- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell'anno;
- lavoratori agricoli che si dimettono per giusta causa.

### Lavoratori esclusi

La disoccupazione agricola non spetta a:

- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale
- lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l'intero anno, ovvero per parte dell'anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d'anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione:
- le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri);
- coloro che si dimettono per giusta causa.
- lavoratori che hanno presentato la domanda di disoccupazione agricola oltre la scadenza.

### Disoccupazione agricola requisiti

L'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli con i seguenti requisiti:

- 1) iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli relativi all'anno per il quale viene richiesta l'indennità, oppure aver svolto attività di lavoro dipendente agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione.
- 2) almeno due anni di anzianità assicurativa (iscrizione negli elenchi nominativi per un altro anno oltre quello cui si riferisce la richiesta di prestazione; in alternativa, un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola prestata anteriormente al biennio solare precedente la domanda.



3) almeno 102 contributi giornalieri versati per attività dipendente agricola ed eventualmente non agricola nel biennio solare precedente la domanda. Ai fini del calcolo dei contributi, vengono considerati anche i contributi figurativi versati nel biennio precedente, come periodo di maternità obbligatoria o congedo parentale.

Quando fare domanda di disoccupazione agricola 2018? Scadenza La domanda di indennità di disoccupazione agricola 2018 deve essere presentata entro il 31 marzo 2018, pena la decadenza dal diritto. Nel momento della compilazione della domanda di disoccupazione agricola, il lavoratore deve indicare la modalità di pagamento dell'indennità, mediante accredito su conto corrente bancario o postale e il codice IBAN deve coincidere con il nome del richiedente la prestazione.

Nel caso in cui il richiedente la prestazione abbia già provveduto ad allegare il modulo in argomento in occasione di una precedente domanda e l'IBAN sia già stato validato, non deve essere nuovamente richiesta la presentazione del modulo SR163.

*Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli del Patronato Enapa presso una delle sedi Confagricoltura.*

15

## Pensioni - Ape volontaria: domanda all'Inps per lasciare prima il lavoro



E' stata aperta l'Ape volontaria con la possibilità di presentare domanda all'Inps, per andare in pensione anticipata con il prestito concesso dalla banca e l'obbligo di restituirlo con gli interessi nell'arco di vent'anni. Il meccanismo è retroattivo e include chi ha maturato i requisiti entro il 1° maggio 2017, mentre i primi pensionamenti anticipati sono previsti per maggio. Possono fare richiesta di Ape volontaria i lavoratori che non hanno potuto usufruire dell'Ape social, riservata a 15 categorie di lavoratori impiegati in settori usuranti. Per poter accedere all'Ape volontaria è necessario aver già compiuto 63 anni entro il 1° maggio scorso ed è necessario maturare la pensione di vecchiaia entro 3 anni e sette mesi dalla data di domanda di Ape. Una volta ottenuta la certificazione, da parte dell'Inps, si fa domanda di uscita anticipata scegliendo l'istituto finanziario e l'impresa assicuratrice che dovranno erogare il finanziamento. Il debito va restituito

nell'arco di 20 anni e l'Ape volontaria può essere chiesta anche se si continua a lavorare.

#### Lo schema degli importi

L'Ape volontaria non ha un importo illimitato: il massimo che si può chiedere è del 75% dell'importo pensionistico certificato se la richiesta di Ape è per un periodo superiore a 36 mesi. Si può invece chiedere l'80% dell'importo mensile del trattamento pensionistico se la durata dell'erogazione è tra i 24 e i 36 mesi; l'85% dell'importo mensile di pensione se la durata è compresa tra 12 e 24 mesi; il 90% dell'importo mensile se la durata è inferiore a 12 mesi. L'importo minimo è pari a 150 euro al mese. Le rate da pagare. Secondo lo schema messo a punto dal governo, la rata da restituire alla banca corrisponde al 4,8% medio della pensione, se si guarda all'andamento ventennale dell'assegno pensionistico. Il 3,2% corrisponde al capitale ricevuto mentre l'1,6% copre i costi dell'operazione tra interessi e assicurazione. E proprio l'alto rischio di premorienza (si arriva infatti intorno a 87 anni ad aver finito di pagare il prestito) fa sì che sia alto il costo dell'assicurazione. Se il pensionato muore

prima di aver restituito il prestito (prima quindi di 20 anni, una volta andato in pensione a 67 anni) il debito si estingue. Il calcolo con gli altri prestiti.

Nella richiesta di finanziamento dell'Ape si dovrà tenere conto degli altri debiti pluriennali contratti, come ad esempio il mutuo per l'acquisto della casa. L'ammontare massimo della quota mensile di Ape ottenibile deve essere tale - si legge nel decreto del governo - da determinare una rata di ammortamento che, sommata ad eventuali altre rate per prestiti già contratti con ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'Ape, "non risulti superiore al 30% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili". Le simulazioni. Chi esce dal lavoro 3 anni prima del previsto, subisce una decurtazione del 15% che corrisponde a un taglio di 300 euro circa su un assegno di 2mila euro netti al mese e di 225 euro su una rendita di 1.500 euro mensili. Ritirandosi con due anni di anticipo, invece, la decurtazione scende a circa il 10%, equivalente a un taglio attorno ai 200 euro per un assegno di 2mila euro netti e di 150 euro su una rendita di 1.500 euro.

## Fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° luglio 2018 per le cessioni di carburante

16

Si ricorda che, tra le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 tutte le imprese dovranno emettere fatture elettroniche, ma già dal 1° luglio 2018 questo obbligo viene anticipato per le cessioni di carburanti. Le imprese agricole, compresi gli agricoltori esonerati, pertanto, dovranno essere preparati a ricevere le fatture dai fornitori già dal 1° luglio 2018, le quali non verranno

più compilate e spedite ai clienti, ma circoleranno tramite Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia Entrate.

Confagricoltura provvederà a comunicare i servizi che verranno messi a disposizione nel rispetto degli obblighi annunciati.



## Il nuovo "Bonus verde"

Con la Legge Finanziaria del 2018 è stato introdotto il "bonus verde", cioè una nuova detrazione Irpef, pari al 36% delle spese sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi, coperture a verde, giardini pensili, nel limite massimo di spesa di € 5.000. La detrazione spetta al proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi, che sostiene effettivamente la spesa; ne possono quindi beneficiare: proprietari, usufruttuari, inquilini, comodatari ecc. Inoltre, gli interventi agevolabili dovranno essere effettuati su aree scoperte private di un edificio esistente, non sono agevolabili le spese sostenute per la sistemazione a verde in fase di costruzione di un nuovo immobile. Per quanto riguarda la tipologia di spesa, l'Agenzia delle Entrate, in un incontro



con la stampa, ha specificato che la detrazione riguarda gli interventi straordinari, che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino/area, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente.

Per gli interventi effettuati su parti comuni esterne condominiali, la spesa massima agevolabile è pari a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo. Possono essere ricomprese anche le spese di manutenzione e progettazione connesse all'esecuzione di interventi agevolati. Il pagamento delle spese dovrà essere effettuato tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, e quindi il massimo fruibile in ciascun anno è di € 180 (5.000 per 36% : 10).